



**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario (relatrice)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario
Dott.ssa Valeria Mascello	Referendario

nella camera di consiglio del 28 novembre 2023;

**Visto** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

**Visto** il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Vista** la legge 5 giugno 2003, n. 131;

**Vista** la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

**Vista** la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Vista** la deliberazione n. 14/2023/INPR del 13 febbraio 2023 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2023;

**Viste** le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 9/2020/INPR, n. 7/2021/INPR/, n. 10/2022/INPR;

**Dato atto** che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

**Visto** il decreto del Presidente n.19 del 8/11/2023 con il quale è stato assegnato al Referendario dott.ssa Cristina Ragucci l'esame dei rendiconti del Comune di Bari Sardo esercizi 2019/2021;

**Richiamata** per intero la deliberazione della Sezione n. 13/2020/PRSE avente ad oggetto il controllo contabile sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del Comune di Bari Sardo;

**Visto** il questionario sul rendiconto per la gestione finanziaria dell'esercizio 2019, rilevato nel sistema Con.Te;

**Vista** la documentazione acquisita sul sito istituzionale dell'Ente, sezione *"Amministrazione trasparente"*;

**Vista** la nota n. 5814 del 22 novembre 2023 con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

**Vista** l'ordinanza presidenziale n. 14/2023 del 23 novembre 2023, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 28 novembre 2023;

**Udito** il relatore, Cristina Ragucci;

## **FATTO E DIRITTO**

### Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ne definisce l'ambito *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di*

*stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".*

Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

Tanto premesso, il Collegio procede all'esame dei rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Bari Sardo utilizzando i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente.

Con riferimento a tali esercizi, sono stati, al momento, analizzati, in particolare, i dati relativi al risultato di amministrazione, agli equilibri di bilancio, alla gestione dei

residui, in relazione ai quali si ritiene di instaurare fin da subito il contraddittorio con l'Ente.

La Sezione intende, inoltre, sottolineare che, per completezza, sono state effettuate verifiche sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) al 31/12, sulla cassa vincolata in rapporto al fondo cassa finale, sull'eventuale attivazione di anticipazioni di tesoreria e di liquidità e verifica dell'avvenuto rimborso entro l'esercizio, sul saldo della gestione di competenza, sull'avvenuta presentazione del questionario al rendiconto nel portale Con.TE, sul rispetto delle disposizioni sulla trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Aspetti su cui la Sezione si riserva ulteriori analisi, in ragione delle evidenze istruttorie che saranno acquisite all'esito del contraddittorio con l'Ente.

Si ritiene di dover, altresì, sottolineare, che le irregolarità che eventualmente emergeranno nelle analisi che si vanno a illustrare, non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione dell'ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del presente controllo non ne comporta una valutazione positiva.

Venendo al merito dei controlli, la Sezione rileva, in primis, che il risultato di amministrazione del Comune di Bari Sardo al 31/12/2019 evidenzia un disavanzo (parte disponibile del risultato di amministrazione di cui alla lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) pari a -117.795,59 euro.

Il Consiglio comunale del Comune di Bari Sardo ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2019 con delibera n. 14 in data 15 settembre 2020, quindi oltre la scadenza prevista dall'art. 107 del d.l. n.18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, che ha differito al 30/06/2020, il termine di approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019, in ragione dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. A questo proposito si richiama la già citata deliberazione della Sezione n. 13/2020/PRSE che evidenziava la stessa criticità anche per gli esercizi 2017 e 2018, nei quali il termine era quello ordinario del 30 aprile, come stabilito dal d.lgs. n. 118/2011.

La Sezione reputa di doversi brevemente soffermare sul risultato di amministrazione, cosiddetto avanzo di amministrazione se positivo o disavanzo, se negativo, che rappresenta il portato di sintesi della gestione del bilancio, un saldo di natura finanziaria che tiene conto, oltre che delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente, anche dei debiti e dei crediti. Invero, esso è rappresentato dalla somma algebrica tra il fondo di cassa aumentato dai residui attivi e ridotto dai residui passivi ed è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 186 del Tuel.

In relazione alla natura delle risorse che lo compongono, si distinguono tre tipologie di avanzo: libero, destinato, vincolato. L'avanzo libero deriva da entrate correnti prive di alcun vincolo, la quota destinata risulta costituita sostanzialmente dall'insieme delle risorse genericamente destinate agli investimenti, senza vincolo di destinazione specifico, provenienti dall'esercizio precedente e dalle entrate accertate destinate agli investimenti, al netto degli utilizzi in termini di impegni e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale, oltre che dalla cancellazione dei residui. Invece, l'avanzo vincolato è correlato a entrate caratterizzate da specifici vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, o da una specifica destinazione attribuita dall'amministrazione a entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente (art. 187, comma 3-ter TUEL). Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (del. n. 31/2015), *"la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento. La "irreversibilità" della destinazione, insomma, sottrae definitivamente all'ente la disponibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa"*.

Di contro, il disavanzo di amministrazione rappresenta una situazione economica negativa per gli enti locali, che determina un indebitamento progressivo, una difficoltà nell'effettuare investimenti e nell'attuare le politiche di sviluppo sul territorio.

Il d.lgs. n. 118/20011 e s.m.i. riporta, all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, le disposizioni in materia di disavanzo, nello specifico: *Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate.*

Mentre, l'art. 188 del TUEL regola le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione che, qualora accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione con iscrizione dell'intero importo nel primo esercizio considerato, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. La mancata applicazione al bilancio di previsione del disavanzo accertato nel rendiconto della gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'approvazione del piano di rientro dal disavanzo, in cui devono essere individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è approvato con delibera consiliare e sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale, nonché procedere alla modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza dell'ente, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Agli enti locali che, nell'ultimo rendiconto deliberato, presentino un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo o del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti negli esercizi precedenti.

Si osserva che la Sezione delle Autonomie, di recente, nel *"Referto sulla gestione finanziaria degli enti locali"* per il periodo 2020/2022, deliberazione n. 12/SEZAUT/2023/FRG, espone, in base alle disposizioni contenute nell'art.1, cc. 897-898, della l. n. 145/2018, una significativa distinzione *"fra enti con situazione di bilancio in disavanzo definito "moderato" (art. 1, co. 897, della l. n. 145/2018) ovvero con il risultato contabile di amministrazione positivo e capiente rispetto alla somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL, ma con parte disponibile negativa, e enti con situazione di bilancio in disavanzo definito "elevato" (art. 1, co. 898, della l. n. 145/2018) ovvero con risultato disponibile negativo e il cui risultato contabile di amministrazione non risulta capiente per la somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL"*<sup>1</sup>.

Ritornando alle verifiche si osserva che per determinare le variabili che hanno influito sul risultato di amministrazione, è necessario analizzare il saldo della gestione di competenza pura, ossia la differenza tra gli accertamenti e gli impegni al netto del FPV in spesa, il saldo della gestione dei residui, il saldo del FPV e l'ammontare dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, come evidenziato nella tabella sotto riportata.

---

<sup>1</sup> Nel referto si legge inoltre: *"Nell'ambito degli interventi d'urgenza per far fronte alla situazione emergenziale, la disciplina dell'utilizzo dell'avanzo è stata rivista dall'art. 109, co. 1-ter, d.l. n. 18/2020. Gli enti sono autorizzati, già nella fase di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo di governo, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato da applicare al bilancio 2020, prorogato a tutto l'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021/162, per finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi economica derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia da Covid-19. La legge di bilancio per il 2021 (l. n. 178/2020), oltre a incrementare il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (co. 822), costituito con il d.l. n. 34/2020, al successivo comma ha posto un vincolo su tali risorse, da destinare al ristoro per la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel biennio 2020-2021. Infatti, le quote non utilizzate di queste risorse alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione e, in quanto già destinate a interventi legati all'emergenza, non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, co. 1-ter, del d.l. n. 18/2020. Tuttavia, non trovano applicazione per questi importi vincolati i limiti per l'utilizzo previsti dall'art. 1, cc. 897 e 898, della legge di bilancio 2019, pertanto sia per gli enti in condizioni di disavanzo "moderato" che per quelli con disavanzo "elevato", resta impregiudicata la possibilità di utilizzo senza tener conto della capienza o meno del risultato di amministrazione rispetto alle risorse accantonate in FCDE e FAL"*.

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>	
<i>Gestione di competenza</i>	2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	1.234.715,39 €
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	874.850,91 €
Fondo pluriennale vincolato di spesa	2.065.106,41 €
SALDO FPV	- 1.190.255,50 €
<i>Gestione dei residui</i>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	151.292,44 €
Minori residui attivi riaccertati (-)	225.982,40 €
Minori residui passivi riaccertati (+)	231.602,06 €
SALDO GESTIONE RESIDUI	156.912,10 €
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	1.234.715,39 €
SALDO FPV	- 1.190.255,50 €
SALDO GESTIONE RESIDUI	156.912,10 €
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	51.669,44 €
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	1.258.705,63 €
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	1.511.747,06 €
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019	

Tale prospetto evidenzia come unico saldo negativo quello legato alla gestione del FPV, il cui valore di spesa è nettamente superiore a quello di entrata, costituito negli esercizi precedenti<sup>2</sup>. Si osserva, inoltre, che il valore del FPV di spesa è in continua crescita, in particolare, nella sua componente in c/capitale, rispetto agli esercizi precedenti e a quelli successivi all'esercizio oggetto di analisi. Infatti, nel 2017 il valore del FPV di spesa in c/capitale era pari a 473.919,38 euro, fino ad arrivare ai 4.018.188,54 euro del 2021.

**La Sezione osserva che il rilevato incremento potrebbe sottendere a gravi criticità nella programmazione della spesa per investimenti legata a notevoli difficoltà di applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.**

Ritornando al risultato di amministrazione così determinato, si sottolinea che devono trovare capienza le quote accantonate pari a 1.439.810,08 euro, vincolate per 152.559,01 euro e destinate per un valore pari a 37.173,56 euro, le stesse sottratte dal risultato formale ne restituiscono la parte disponibile, ossia il risultato

<sup>2</sup> Si rammenta che il FPV è formato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate negli esercizi precedenti a quelli in cui sono state imputate le corrispondenti spese.

sostanziale di amministrazione, parte disponibile (lettera E), che nel comune di Bari Sardo è negativa per -117.795,59 euro.

Si osserva subito che, analizzando le componenti del risultato l'importo più considerevole, quest'ultimo è quello relativo alle quote accantonate, all'interno delle quali trova collocazione il FCDE, che nel 2019 era pari a 1.147.684,23 euro, costituendone quindi la parte più consistente. Tale valore, sommato all'elevato livello dei residui attivi, in particolare, derivanti dalle gestioni pregresse, sembra profilare una capacità di riscossione non ottimale, come verrà meglio esaminato nel punto successivo.

Si evidenzia che il rendiconto della gestione finanziaria rappresenta l'essenziale momento di chiusura del ciclo del bilancio cristallizzando, in base al principio contabile dell'annualità (che, peraltro, ha copertura costituzionale), i risultati conseguiti e dunque la concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici stabiliti nel bilancio di previsione, così consentendo al Consiglio comunale, decisore politico, e alla Corte dei conti, quale magistratura di controllo, di effettuare i necessari riscontri, di valutare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati, e di analizzarne le ragioni.

E' appena il caso di osservare che il disavanzo ordinario (emerso nell'anno) va ripianato secondo le regole ordinarie e cioè ai sensi dell'art. 188 del TUEL, mentre qualora concorrano più linee di disavanzo, in applicazione del principio contabile applicato di cui ai punti 9.2.26 e 9.2.30 di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, il cd. extra recupero andrà attribuito alla componente del disavanzo di amministrazione *"in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso"*.

Si rammenta, infatti, che i principi di annualità, trasparenza, certezza e veridicità dei rendiconti evidenziano l'importanza della corretta applicazione delle regole e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, non ultimo anche il rispetto della sequenza temporale da considerare nei piani di rientro dei disavanzi; in funzione della diversa tipologia di disavanzo, l'Ente ha, infatti, l'obbligo di attivare la relativa copertura al fine di garantire il completo ripiano dello stesso con i modi ed entro i termini stabiliti dalla legge.

La Sezione rileva che il Comune di Bari Sardo, come emerge anche dalla delibera del Consiglio comunale n. 28 del 14/10/2020 avente ad oggetto "*Disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione esercizio 2019: ripiano ex art 188 d.lgs. 267/2000*", ha correttamente appostato, nella parte spesa del bilancio di previsione del 2020-2022, le quote del disavanzo di amministrazione da recuperare nell'esercizio e in quello successivo, pari rispettivamente a 55.000,00 euro per il 2020 e a 62.795,95 euro per il 2021.

**La Sezione osserva, inoltre, che nel sito istituzionale dell'Ente risultano pubblicati soltanto gli allegati ed i pareri di regolarità tecnica e contabile, ma non la delibera; a questo si aggiunge che non è stato possibile effettuare l'analisi del disavanzo e delle modalità di ripiano, in quanto tali informazioni non sono presenti né nella nota integrativa al bilancio di previsione, né nella relazione al rendiconto.** Si dà comunque atto che l'allegato a) "*dettaglio ripiano*" alla delibera su indicata, espone se pur in forma schematica, le maggiori entrate e le minori spese che andranno a dare copertura alla quota di disavanzo di competenza per il 2020 e per il 2021.

Dall'esame condotto sul rendiconto relativo all'esercizio 2020 si evince che il comune di Bari Sardo chiude l'esercizio con un risultato di amministrazione positivo (lettera E) per 17.736,81 euro, ripianando quindi integralmente il disavanzo di amministrazione derivante dell'esercizio 2019, si vuole mettere in evidenza, inoltre, che il risultato formale 2020 (lettera A) è pari a 1.698.356,18 euro, e copre integralmente le quote accantonate, pari a 1.320.664,11 euro, vincolate, pari a 201.624,85 euro, e destinate, di importo pari a 158.330,41 euro.

La Sezione rileva che il bilancio 2021 presenta ancora l'appostazione della quota del disavanzo da recuperare, di competenza dell'esercizio, che si ricorda essere pari a 62.795,95 euro, e ciò in conseguenza del fatto che il bilancio 2021-2023 è stato approvato correttamente in tempi precedenti (delibera di Consiglio comunale n. 10 del 30/04/2021) al rendiconto 2020 (delibera di Consiglio comunale n. 14 del 28/06/2021).

E' appena il caso di osservare che la presenza della quota in argomento anche nel rendiconto 2021, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 23/05/2022, evidenzia come l'Ente abbia contratto la propria capacità di spesa nell'esercizio, in conseguenza di tale appostazione, quando avrebbe potuto eliminarla con una variazione di bilancio.

### **Il saldo della gestione dei residui.**

Il comune di Bari Sardo presenta uno stock iniziale di residui attivi pari a 1.886.976,10 euro, di cui 360.593,97 euro sono stati riscossi durante l'esercizio 2019, con un tasso di smaltimento del 19,10%, che dimostra una limitata capacità di riscossione dei residui attivi e la conseguente necessità che l'ente attivi adeguate politiche di riscossione al fine di consentire il recupero dei crediti vantati. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei crediti, sono stati registrati minori residui attivi per 74.689,96, con un conseguente ammontare finale di residui attivi pari a 1.451.692,17 euro. La Sezione osserva che sul totale dei residui attivi da riportare all'esercizio 2020 e pari a 2.483.800,81 euro, la componente più importante è costituita dalle entrate del Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per 1.840.485,09. All'interno di tale voce, 571.508,86 euro sono derivanti dall'anno 2014 e precedenti, con un'anzianità quindi superiore ai cinque anni. A tale proposito, nella relazione sulla gestione (pag. 42), predisposta dalla Giunta comunale ed allegata al rendiconto 2019, l'Ente dà conto di tali residui, motivandone il mantenimento *"in quanto trattasi di importi iscritti a ruolo e ancora presenti nelle risultanze contabili del Concessionario della riscossione (annualità 2011 e precedenti)"*.

**La Sezione invita l'Ente a monitorare la presenza nei ruoli del concessionario della riscossione di tali residui ed a valutare le ragioni del loro mantenimento o se vi siano gli estremi per la cancellazione.**

A tali residui provenienti dalle gestioni passate si aggiungono quelli formatisi nella competenza per 1.032.108,64 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui attivi da riportare all'esercizio successivo di 2.483.800,81 euro.

Se si pone a confronto la massa dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti con quelli risultanti alla fine dell'esercizio 2019, si rileva un incremento di 596.824,71 euro, pari al 31,63 %.

Dal lato passivo, i residui iniziali ammontano a 2.559.090,12 euro, di cui 1.483.744,45 euro sono stati pagati durante l'esercizio 2019, con un tasso di smaltimento del 57,98%. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti, sono stati registrati minori residui per 231.602,06 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi pari a 843.743,61 euro. A differenza di quanto verificatosi relativamente ai residui attivi, in questo caso i residui passivi derivanti dalle gestioni 2014 e precedenti non costituiscono una componente importante, in quanto pari a 51.376,48 euro. A questo proposito l'Ente dichiara, nella relazione sulla gestione (pag. 48), che *"I residui provenienti dalla gestione 2014 e precedenti sono per lo più derivanti da trasferimenti ancora dovuti all'Unione dei Comuni, nonché agli importi dovuti a titolo di indennità di risultato per il personale dipendente"*. A tali residui pregressi si aggiungono quelli formatisi nella competenza per 983.421,79 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui da riportare all'esercizio successivo di 1.827.165,40 euro.

Se si pone a confronto la massa dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti con quelli risultanti alla fine dell'esercizio 2019 si rileva un decremento di 731.924,72 euro, pari al 28,60 %.

Da quanto sopra esposto, pertanto, oltre alle operazioni di riscossione e pagamento, nell'esercizio considerato la gestione dei residui evidenzia un aumento della mole di crediti e debiti provenienti dalle gestioni passate di 156.912,10 euro, come sottorappresentato.

<i>Gestione dei residui</i>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	151.292,44

Minori residui attivi riaccertati (-)	225.982,40
Minori residui passivi riaccertati (+)	231.602,06
SALDO GESTIONE RESIDUI	156.912,10

Il rilevato incremento della mole di residui attivi può essere indice di una certa lentezza dell'ente nello smaltimento dei propri crediti, oppure della mancata cancellazione di crediti non più esigibili e scaduti, circostanza questa che può rappresentare una criticità finanziaria per gli effetti sul risultato di amministrazione, soprattutto se non adeguatamente svalutati con un congruo FCDE. L'Allegato e) al rendiconto dell'esercizio 2019 contenente "*Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti*", mostra che il comune di Bari Sardo, ha costituito un FCDE, applicando il metodo ordinario, nell'esercizio 2019 di 1.147.684,23 euro, di cui 1.143.659,13 euro sono relativi a crediti svalutati del Titolo I, riconducibili alla tipologia 101 (imposte, tasse e proventi assimilati), che costituiscono il 62,14% dei crediti soggetti a svalutazione del Titolo I pari 1.677.774,46.

Posto che tali crediti soggetti a svalutazione del Titolo I sono costituiti per 610.172,21 euro da residui formati nell'esercizio di competenza e per 1.067.602,25 euro da residui attivi degli esercizi precedenti, la Sezione ritiene che l'accantonamento al FCDE possa risultare congruo in rapporto ai residui attivi. Tuttavia, al fine di acquisire maggiore certezza sul punto, considerato, anche, che non è stato possibile effettuare una valutazione puntuale sul calcolo del fondo in argomento, in quanto lo stesso non è stato indicato nella relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta comunale ed allegata al rendiconto 2019: la Sezione reputa necessario che **l'Ente trametta il prospetto di calcolo dell'accantonamento al FCDE per l'esercizio 2019.**

**Risultato di competenza o avanzo/disavanzo di competenza. Gli equilibri di bilancio.**

Per determinare il risultato di competenza o avanzo/disavanzo di competenza si deve fare riferimento al quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto del bilancio dell'esercizio.

In tale prospetto sono evidenziate sia le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio (entrate) che il loro utilizzo (spese).

Nella parte entrate è esposto l'ammontare complessivo degli accertamenti<sup>3</sup> di competenza dell'esercizio classificati per titoli, a cui si aggiunge l'importo definitivo del risultato di amministrazione applicato al bilancio di competenza e quello del FPV di entrata.

Nella parte spesa trova allocazione l'utilizzo delle risorse finanziarie effettuato nel corso dell'esercizio costituito dall'ammontare complessivo degli impegni<sup>4</sup> di competenza classificati per titoli, aumentati del FPV iscritto in spesa e delle eventuali risorse destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto nella spesa del bilancio, qualora sia stato contabilizzato un disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente o degli esercizi precedenti.

La Sezione rileva che non risulta pubblicato nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente, il prospetto degli equilibri di bilancio relativi al 2019, estrapolato di conseguenza dalla BDAP, inoltre, si osserva una discrasia tra quanto riportato dal revisore nella relazione al rendiconto 2019 (specificatamente a pagina 14), e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019 (pagina 57).

Difatti nel prospetto degli equilibri compilato all'interno della relazione sulla gestione i saldi finali risultano i seguenti:

- W1) Risultato di competenza: 96.129,33 euro;
- W2) Equilibrio di bilancio: 14.358,25 euro;
- W3) Equilibrio complessivo: 676.560,82 euro

Mentre la relazione del revisore e il prospetto estratto dalla BDAP presenta risultati diversi di seguito indicati:

---

<sup>3</sup> Le entrate finali sono rappresentate dalla sommatoria dei primi cinque titoli, il totale delle entrate dell'esercizio, invece, è determinato dalla somma di tutti i titoli, mentre il totale complessivo delle entrate è costituito aggiungendo al totale delle entrate dell'esercizio (sommatoria di tutti i titoli) le previsioni definitive del FPV iniziale iscritto in entrata e l'ammontare del risultato di amministrazione applicato nel corso della gestione di competenza.

<sup>4</sup> Le spese finali dell'esercizio sono rappresentate dalla somma dei primi 3 titoli, incluso il FPV iscritto in spesa, mentre il totale delle spese dell'esercizio è determinato dalla somma di tutti i titoli delle spese, che, se aggiunto alle risorse stanziati per l'eventuale ripiano del disavanzo di amministrazione, rappresenta il totale complessivo delle spese.

- W1) Risultato di competenza: 96.129,33 euro;
- W2) Equilibrio di bilancio: -154.936,31 euro;
- W3) Equilibrio complessivo: -400.687,62 euro

**la Sezione ritiene necessario che il Comune di Bari Sardo depositi chiarimenti al riguardo, posto che l'Ente, nell'esercizio 2019, si considera in equilibrio in quanto ha rispettato l'equilibrio di competenza.**

È appena il caso di accennare che in proposito si sia espressa anche la Commissione Arconet, chiarendo che *"il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio"*.

La Sezione prosegue l'analisi del prospetto degli equilibri di bilancio anche per gli altri esercizi compresi nell'intervallo oggetto di esame, rilevando che **il Comune di Bari Sardo nell'esercizio 2020 registra un disavanzo di competenza di - 19.978,54 euro**, determinato dalla differenza tra il totale complessivo delle entrate e il totale complessivo delle spese dell'esercizio.

Tale risultato è indicato anche alla voce W1) del prospetto degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato n. 10 al D.lgs n. 118/2011. Tenuto conto, poi, degli effetti prodotti sulla gestione di competenza dagli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili, e dal rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti all'articolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011, e all'articolo 187, comma 3-ter, del d.lgs. n. 267/2000, si ottiene il saldo W2) relativo

all'equilibrio di bilancio<sup>5</sup>, pari a -27.9731,8 euro. Infine, considerate anche le variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, viene determinato l'equilibrio complessivo W3) di -19.623,16 euro.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018, stabilisce che gli enti pubblici "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al rendiconto della gestione, previsto dal d.lgs. n. 118/2011".

**Pertanto, nell'esercizio 2020 il Comune di Bari Sardo non si considera in equilibrio in quanto non ha rispettato l'equilibrio di competenza.**

Nello specifico l'organo di revisione alla pagina n. 31 del verbale n. 10/2021 del 25/06/2021 sullo schema di rendiconto della gestione 2020, dichiara: "*Il risultato di competenza negativo è dovuto al saldo negativo dell'equilibrio complessivo in c/capitale (Z3), pari a € - 305.005,01, mentre l'equilibrio complessivo di parte corrente (O3) è positivo e pari a € 285.381,85 (Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali). In relazione alle ragioni del saldo di competenza negativo il Revisore, non trovandole esplicitate nella Relazione sulla Gestione, ha chiesto riscontro al Responsabile del Servizio Finanziario che ha risposto con nota Prot. n. 0007510 del 23/06/2021, alla quale si rimanda. Per quanto concerne la costante verifica degli equilibri, il Revisore ha esaminato il prospetto degli equilibri di bilancio al 01/06/2021 allegato alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di variazione n.2 al bilancio di previsione 2021/2023, dal quale si evince il permanere degli stessi. Alla luce di tali chiarimenti ed osservazioni, avendo tutti i saldi W1, W2 e W3 negativo a consuntivo, l'Organo di Revisione suggerisce e propone un comportamento prudentiale che comporti nell'immediato, l'indisponibilità della quota libera del risultato di Amministrazione 2020, e*

---

<sup>5</sup> L'equilibrio di bilancio è dato dal risultato di competenza diminuito delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, al netto del FAL, in quanto già presente nell'equilibrio di competenza, e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31/12 dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

*costantemente atto ad assicurare un saldo W1 non negativo e a tendere ad un saldo W2 non negativo”.*

**La Sezione, preso atto di quanto rappresentato, reputa necessario un chiarimento nel merito che dia conto delle ragioni del mancato raggiungimento dell'equilibri di bilancio 2020 e dell'accoglimento dell'invito dell'organo di revisione in ordine all'indisponibilità della quota libera del risultato di amministrazione 2020.**

Si dà atto, inoltre, che il comune di Bari Sardo ha chiuso l'esercizio 2021 con un risultato di competenza W1) positivo e pari a 517.897,51 euro.

**L'avvenuta presentazione del questionario al rendiconto nei portali Con.TE.**

L'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto, in capo agli Organi di revisione degli enti locali, l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e una relazione sul rendiconto, formulate sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla stessa Corte.

Alla data della presente deliberazione, non risulta pervenuta alla Sezione la relazione-questionario sul rendiconto 2021 relativa al Comune di Bari Sardo così persistendo l'inadempimento dell'obbligo di cui al suddetto art. 1, commi 166 e ss., l. 266/2005.

E' appena il caso di osservare che la compilazione e la presentazione della relazione – questionario, da parte dell'Organo di revisione dell'ente locale, rientra nelle competenze definite dall'art. 239 TUEL, e l'onere della trasmissione della relazione alla Sezione regionale di controllo risulta funzionale a consentire alla Corte dei conti di svolgere la funzione di tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria.

**Si invita, pertanto, l'organo di revisione a adottare idonee iniziative volte ad ottemperare all'obbligo di trasmissione.**

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, segnalate le sopradescritte irregolarità e criticità, invita il Comune di Bari Sardo a fornire chiarimenti **entro il 31 gennaio 2024** sui seguenti aspetti, partitamente analizzati in parte motiva con precisa indicazione dei chiarimenti da inoltrare a questa Sezione, che di seguito sinteticamente si compendiano:

- il Comune è invitato a riferire, con una relazione esplicativa, in merito alla composizione del disavanzo al 31/12/2019 e alle relative modalità di ripiano, in quanto nel sito istituzionale non risulta pubblicata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 14/10/2020 avente ad oggetto "*Disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione esercizio 2019: ripiano ex art 188 d.lgs. 267/2000*", ma soltanto gli allegati. Ciò non ha reso possibile l'analisi del disavanzo e delle modalità di ripiano, considerato, inoltre, che dette informazioni non sono presenti né nella nota integrativa al bilancio di previsione, né nella relazione al rendiconto.
- Si invita l'Ente a tramettere il prospetto di calcolo dell'accantonamento al FCDE per l'esercizio 2019;
- Il Comune è invitato a fornire chiarimenti relativamente ai saldi negativi dell'equilibrio di bilancio W2) e dell'equilibrio complessivo W3) per l'esercizio 2019, posto che avendo conseguito un saldo positivo del risultato di competenza W1), si considera in equilibrio nell'esercizio;
- La Sezione reputa necessario un chiarimento che dia atto delle ragioni del mancato raggiungimento dell'equilibri di bilancio 2020 e dell'accoglimento dell'invito dell'Organo di revisione sull'indisponibilità della quota libera del risultato di amministrazione 2020;
- Si invita l'Organo di Revisione ad ottemperare quanto prima all'obbligo di trasmissione della relazione-questionario sul rendiconto 2021;

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Bari Sardo.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 28 novembre.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 28 novembre 2023

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Mullano